

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Claser 34.43.01/209.65.3/2021

Roma vedi intestazione digitale

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VAS e VIA

va@pec.mite.gov.it

M

Ministero della Transizione Ecologica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC compniec@pec.mite.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 7577] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto integrato agrovoltaico, da realizzarsi nel comune di San Severo (FG) in località Motta della Regina - Celentana, costituito da impianto olivicolo superintensivo e impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 37,561 MWp -

Proponente: Società Marco Polo Solar S.r.l.

Parere tecnico istruttorio

e.p.c.

. All

Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura udem@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia sabap-fg@pec.cultura.gov.it

M

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Alla

Regione Puglia

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione autorizzazioni ambientali Servizio V.I.A. e V.Inc.A. servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it





VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla "Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 e modificato dal D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008.

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il





10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, Norme transitorie e finali e abrogazioni, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO che in base all'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che la società Società Marco Polo Solar S.r.l. con nota del 25/10/2021 ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) – DG per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, con nota prot. 16230 del 10/02/2022, conclusa la fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Società Marco Polo Solar S.r.l.:

CONSIDERATO che la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP) Servizio V, con nota prot. 5714 del 15/02/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (SABAP FOGGIA) ed al Servizio II di questa Direzione Generale le valutazioni di competenza in merito al progetto in esame.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (SABAP FOGGIA), con nota prot. 2399 del 07/03/2022, visionata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero della Transizione Ecologica, ha rilevato alcune criticità e richiesto documentazione integrativa.

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione Generale (DG ABAP), con nota prot. 9582 del 11/03/2022, visionata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero della Transizione Ecologica, ha rilevato alcune criticità e richiesto documentazione integrativa.

CONSIDERATO che la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP), con nota prot. 9695 del 11/03/2022, ha trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale





valutazioni ambientali (VA) Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS, e alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC una di Richiesta perfezionamento atti.

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha comunicato alla società Società Marco Polo Solar S.r.l., con nota prot.1786 del 22/03/2022, acquisita agli atti della Scrivente con prot. 11206 del 23/03/2022, un elenco di integrazioni necessarie per procedere con le attività istruttorie di competenza;

CONSIDERATO che la società Società Marco Polo Solar S.r.l., con nota acquisita agli atti della Scrivente con prot. 13664 del 08/04/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP) Servizio V, con nota prot. 21745 del 09/06/2022, nel comunicare la trasmissione di ulteriore documentazione per il progetto in esame, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (SABAP FOGGIA), di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale e al Servizio II di questa Direzione Generale di trasmettere il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) – DG Valutazioni ambientali con nota prot. 68731 del 01/06/2022, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione integrazioni e l'avvio della nuova consultazione del pubblico;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (SABAP FOGGIA), con nota prot. 7151 del 24/06/2022 ha espresso il proprio parere di competenza negativo, i cui contenuti verranno di seguito assunti nel presente parere tecnico;

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione Generale ABAP, con nota prot. 3228 del 09/09/2022 del 14/06/2022 ha espresso il proprio contributo istruttorio di competenza confermando le valutazioni archeologiche della SABAP Foggia;

ESAMINATO il progetto presentato dalla società proponente, così come descritto nel sopra riportato parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente, la documentazione pubblicata e le integrazioni pervenute;

CONSIDERATO che il progetto prevede un impianto per la produzione di energia elettrica fotovoltaicoolivicolo della potenza potenza di picco di 37,561 MW, da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG) in località Motta della Regina – Celentana con superficie di intervento pari a circa 44ha 46ca 61a, a circa 10 km a sud del centro abitato, costituito da:

- 68.292 moduli fotovoltaici bifacciali, montati su strutture metalliche conficcate nel terreno, per inseguimento mono-assiale;
- un complesso di opere di connessione costituito da n.12 cabine di trasformazione BT/MT con inclusi gli inverter per conversione della corrente continua in alternata;
- una cabina MT/AT del Produttore, da connettere al sistema 150 kV della stazione di San Severo di TERNA Spa (Preventivo TERNA 201800173).
- una stazione di rifornimento elettrico per le attrezzature e macchine operatrici dedite alla manutenzione, raccolta e potatura dell'impianto.
- un arboreto superintensivo SHD 2.0 di olive da olio con una superficie netta investita di circa 41ha 60a 00ca circa (con 52.000 piante) e n. 8 impianti di irrigazione.

CONSIDERATA l'analisi del quadro vincolistico e del patrimonio culturale effettuata dalla Soprintendenza competente, entro la perimetrazione dell'Area Vasta d'Indagine (AVI), che corrisponde ad un'area buffer di 3 km, sono presenti le seguenti aree tutelate ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. e ulteriori elementi:

- Aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1:
 - lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m (Torrente Triolo e Canale S. Maria, Rio il Canaletto);
 - lett. m) zone di interesse archeologico (Motta della Regina);
- Ulteriori contesti paesaggistici (UCP) sottoposti a specifica tutela del PPTR:





- reticolo idrografico di connessione della RER (canale presso il Canaletto (100mt), reticolo San Severo (75 mt));
- testimonianze della stratificazione insediativa, che comprende: beni storico culturali di particolare interesse paesaggistico (Bastia, Celentano, Masseria Casarsa, Masseria Faralla, Masseria la Motticella, Masseria Motta del Lupo, Masseria Motta Regina, Motta della Regina, Regina, Sabbatella, Visciglieto, Vitolo), segnalazione archeologica (Motta Regina), area di rispetto delle componenti culturali e insediative, aree appartenenti alla rete dei tratturi e fascia di rispetto (Regio Braccio Pozzo delle Capre Fiume Triolo), aree a rischio archeologico (Masseria Motticella, Masseria La Cecilia, Masseria Lamiozza, Masseria, Casale, Villaggio La Motticella);
- paesaggi rurali;
- strade a valenza paesaggistica;
- coni visuali;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il contesto paesaggistico, l'impianto si colloca all'interno dell'Ambito del Tavoliere, che si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo e pascolo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest, e quello del gradone dell'altopiano Garganico che si impone ad est;

CONSIDERATO che in riferimento al PPTR, per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborato serie 3.3.1), che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Tavoliere", Figura territoriale "Piana Foggiana della Riforma";

CONSIDERATO che lo scenario strategico del PPTR Puglia, assumendo i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e traducendoli in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile, per questi obiettivi definisce le linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, con cui si favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate, disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali. CONSIDERATO l'art. 91, comma 1, delle NTA del PPTR sancisce che "Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito".

RILEVATO che un impianto agro-voltaico con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è chiaramente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.


CONSIDERATO che, al netto degli aspetti agronomici e produttivi, l'installazione di impianti agrofotovoltaici in aree agricole, benché caratterizzati da modalità di distribuzione sul suolo che consentono l'esercizio di alcune produzioni agrarie, peraltro nel caso in esame di impianto olivicolo di natura super-intensiva e quindi di per sé estraneo al paesaggio agrario pugliese, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con impatti visivi che non differiscono da quelli prodotti da un tradizionale impianto fotovoltaico, in particolar modo in contesti di pianura in cui le visuali prevalenti sono quasi esclusivamente a raso.

CONSIDERATO che le verifiche specifiche relative agli impatti cumulativi, ed in particolare quelle previste per la Regione Puglia dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.162 del 6 giugno 2014 che stabilisce i criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER, devono essere effettuate considerando gli impianti agrofotovoltaici alla stessa stregua di quelli fotovoltaici in senso stretto.

CONSIDERATO che nel caso in esame la verifica del criterio A – Fotovoltaico con Fotovoltaico del Titolo V – Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo, individua un impatto cumulativo tra il progetto di agrifotovoltaico in esame ed impianti fotovoltaici esistenti (cfr. IBUWV56_Studio di Impatto Ambientale, pag.152).







Individuazione degli impianti fotovoltaici presenti nell'area del dominio.

CONSIDERATE le seguenti interferenze dell'impianto in valutazione con il P.P.T.R. in riferimento ai seguenti BP e UCP individuati dalla variante di adeguamento del PUG al PPTR, che determinano la non conformità dell'impianto con il P.P.T.R.:

UCP - PAESAGGI RURALI

L'area oggetto di intervento si sviluppa in un'ampia spianata a vocazione agricola caratterizzata dalla presenza di seminativi e dalla presenza di manufatti rurali, ricca di testimonianze della stratificazione insediativa. L'insieme di presenze di manufatti di tipo rurale dimostra il particolare interesse che quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici riconoscibili nel complesso sistema di relazioni che il manufatto instaura con l'insieme e quindi con le aree coltivate; ne deriva l'alto valore storico e paesaggistico del disegno delle aree rurali in questione quali testimonianza del processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell'area.

In relazione al PUG comunale, conformato al PPTR, l'impianto fotovoltaico in esame ricade interamente in zona "Ea— Zona agricola del Triolo (di alto valore agronomico)", in riferimento al "Contesto del Triolo", la disciplina normativa del PUG (art. s7.3 NTA del PUG — Parte strutturale) ne definisce gli obiettivi strutturali, tra i quali la «salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisori, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali».

In relazione al PPTR, tutta l'area d'impianto ricade nell'UCP-Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, comma 4, lett. b) delle NTA del PPTR e disciplinati, per quanto attiene alla realizzazione ed ampliamento degli impianti per la produzione di energia, dal combinato disposto dell'art. 83, comma 2, lett. a4) e dalle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte seconda dell'elaborato 4.4.1.

La previsione normativa dettata dal PPTR per la componente "UCP-Paesaggi rurali" considera ammissibili unicamente le seguenti tipologie di fotovoltaico:

-Impianti fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze e aventi le seguenti caratteristiche:





- a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;
- b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;
- c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.
- -Gli impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.
- -Impianti fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze aventi entrambe le seguenti caratteristiche:
- a) I moduli fotovoltaici siano collocati sugli edifici;
- b) la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio o delle loro pertinenza sul quale i moduli sono collocati.
- Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna:

l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione, ecc....».

UCP – COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI - CONI VISUALI

In relazione al PPTR, parte dell'area d'impianto ricade nei Coni Visuali (fascia "C") di Castel Fiorentino e del Castello di Lucera come definiti all'art. 85, comma 4, delle NTA del PPTR e disciplinati, per quanto attiene alla realizzazione ed ampliamento degli impianti per la produzione di energia, dal combinato disposto dell'art. 88, comma 2, lett. a4) e dalle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte seconda dell'elaborato 4.4.1.

La previsione normativa dettata dal PPTR per la componente "UCP- Coni Visuali" Castel Fiorentino e Castello di Lucera considera ammissibili unicamente le seguenti tipologie di Fotovoltaico nei seguenti termini:

- -Impianti fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze aventi entrambe le seguenti caratteristiche:
- a) I moduli fotovoltaici siano collocati sugli edifici;
- b) la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio o delle loro pertinenza sul quale i moduli sono collocati.
- -Gli impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.
- -Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona Territoriale omogenea di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968).
- -Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo con potenza massima pari a 200 kW.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



05/10/2022



Immagine con gli impianti esistenti (rosso pieno) ed in corso di valutazione (fucsia, azzurro e verde contorni) con procedimento di VIA speciale PNRR-PNIEC

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto agrovoltaico in esame, inoltre, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione B2 delle Schede d'ambito di riferimento, ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso, come di seguito evidenziato:

AMBITO DEL TAVOLIERE Elaborato 5.3. P.P.T.R. SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (LA PIANA FOGGIANA DELLA RIFORMA)

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
	vulnerabilità della figura territoriale)	La riproducibilità delle invarianti è garantita da:



Il sistema agro-ambientale del Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della monocoltura del seminativo, intervallata in corrispondenza del capoluogo dai mosaici agrari periurbani che si incuneano fin dentro la città. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità. Al suo interno sono riconoscibili solo piccole isole costituite da:

- i mosaici policolturali dei poderi della Riforma agraria, intorno a Foggia;
- i lembi più o meno vasti di naturalità residua, nei pressi dei principali torrenti (il bosco dell'Incoronata).

I suoli rurali della pianura sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva. - presenza di attività produttive e industriali, sotto forma di capannoni prefabbricati disseminati nella piana agricola o lungo l'alveo fluviale dei torrenti;

- semplificazioni poderali in atto e nuove tecniche di coltivazione contribuiscono a ridurre la valenza ecologica del reticolo idrografico e comprometterne la funzione di ordinatore della trama rurale;
- localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura ed orizzontalità del Tavoliere.

Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità della piana cerealicola del Tavoliere: - evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto agrovoltaico in esame, inoltre, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso, come di seguito evidenziato:

SCENARIO STRATEGICO SEZ.C2 GLI OBIETTIVI DI QUALITA' PAESAGGISTICA E TERRITORIALE

Obiettivi di Qualità Paesaggistica e	Normativa d'uso		
Territoriale d'Ambito	Indirizzi	Direttive ·	
	Gli Enti e i soggetti pubblici, nei	Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e	
	piani e nei programmi di	nei programmi di competenza, nonché i	
	competenza, nonché i soggetti	soggetti privati nei piani e nei progetti	
	privati nei piani e nei progetti che	che comportino opere di rilevante	
	comportino opere di rilevante	trasformazione territoriale:	
	trasformazione territoriale devono		
	tendere a:		
A3 - Struttura e componenti antropiche e storico-culturali			
3.3 componenti visivo percettive			
3. Valorizzare i paesaggi e le figure	- salvaguardare e valorizzare le	- impediscono le trasformazioni	
territoriali di lunga durata.	componenti delle figure territoriali	territoriali (nuovi insediamenti	
	dell'ambito descritte nella sezione	residenziali turistici e produttivi, nuove	
	B.2 della scheda, in coerenza con le	infrastrutture, rimboschimenti, impianti	
	relative Regole di riproducibilità	tecnologici e di produzione energetica)	
	(sezione B.2.3.1);	che alterino o compromettano le	
		componenti e le relazioni funzionali,	
		storiche, visive, culturali, simboliche ed	
		ecologiche che caratterizzano la struttura	
		delle figure territoriali; individuano gli	
		elementi detrattori che alterano o	
		interferiscono con le componenti descritte	
		nella sezione B.2 della scheda,	
		compromettendo l'integrità e la coerenza	
		delle relazioni funzionali, storiche, visive,	
		<u>culturali, simboliche</u> , ecologiche, e ne	
	MAIN TEDO	mitigano gli impatti;	

MINISTERO DELLA MIC CULTURA




CONSIDERATA la prossimità diretta con il noto villaggio di età neolitica in località Motta della Regina (sito SSV005 della Relazione), individuato da fotointerpretazione e oggetto di studi e approfondimenti nella doviziosa bibliografia scientifica di settore. Nel rilevare che tale sito, e la relativa fascia di rispetto di m 100, è sottoposto a regime vincolistico in quanto inserito nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia, nel PPTR della Regione Puglia e nel PUG del Comune di San Severo, l'Ufficio territoriale segnala, in particolare, che "Il limite sud-occidentale dell'impianto fotovoltaico risulta [...] coincidente con il perimetro nord-occidentale della suddetta segnalazione archeologica e direttamente interferente con la sua fascia di rispetto";

CONSIDERATA l'interferenza diretta con un'area di dispersione di materiale archeologico in superficie in località Celentana/Masseria Motticella (sito SSV008 della Relazione), localizzata all'interno dell'area occidentale del parco fotovoltaico, settore orientale, che ha restituito frammenti di malta di capanna con tracce in negativo di elementi vegetali, probabilmente da connettere allo stesso sopra citato insediamento neolitico di Motta della Regina;

RILEVATO inoltre che l'intervento in oggetto può determinare un significativo impatto sui beni archeologici dell'area ricadendo in un comparto territoriale caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti databili al Neolitico, in particolare il villaggio di età neolitica in località Motta della Regina, (noto da fotointerpretazione e da ampia bibliografia scientifica e segnalato, inoltre, nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia, nel PPTR della Regione Puglia e nel PUG del Comune di San Severo), confinante con il limite sud-occidentale dell'impianto foto-voltaico in oggetto, come descritte in particolare nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente e confermato dal Servizio II della Direzione generale ABAP;

CONSIDERATO che, (come anche rappresentato dal proponente nella sottostante figura 14 della Sintesi Non Tecnica, e a pag. 160 dello Studio di impatto ambientale e nella successiva elaborazione della Scrivente), l'impianto risulta previsto completamente in Area Non Idonea, in quanto in parte ricadente nell'Area di rispetto del sito archeologico di Motta della Regina - bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m) -, in parte nella fascia di 150 m del Canale S. Maria - bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) - in gran parte in area individuata dal P.A.I., ed in parte all'interno dei Coni visuali di Castel Fiorentino e di Castello di Lucera (*Figure sottostanti*), nonché collocato in una ristretta porzione di territorio compresa tra lo stesso Canale S.Maria, il Torrente Triolo e il Rio il Canaletto;




Flgura 14. Individuazione dell'areo dato da RAVA, delle aree non idonee e degli impianti del dominio:



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

05/10/2022



CONSIDERATO che la stretta adiacenza dell'impianto così come descritto con il sito archeologico di Motta della Regina, segnalato, anche nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia, nel PPTR della Regione Puglia e nel PUG del Comune di San Severo, non può che costituire elemento detrattore del suo contesto di riferimento;

CONSIDERATO che per quanto detto in precedenza si tratta di un impatto paesaggistico che non può essere mitigato dal carattere agrovoltaico dell'impianto, al contrario di quanto sostenuto dal proponente;

CONSIDERATA inoltre non trascurabile, per una coerente e realistica verifica degli impatti cumulativi, l'analisi degli altri progetti presenti nell'area del dominio dell'impianto in corso di valutazione per i quali è altresì in corso il procedimento di VIA speciale PNRR-PNIEC, progetti identificati con ID 7551 e ID 7637 (dello stesso proponente) ed ID 7749 ed ID 7875 (dello stesso proponente); ed anche considerato il fatto che tutti 5 i progetti gravano sulle stesse Sottostazioni Utenti;

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MiC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 -2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo più volte si fa riferimento alla "tutela del paesaggio" ed alla "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR;"

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale;

CONSIDERATO che Il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato





al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia figura al secondo posto (4.0 % della produzione nazionale) e la Regione Puglia è prima nel Sud Italia;

CONSIDERATO che dal successivo Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, la Puglia si conferma la regione italiana caratterizzata dalla maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (3.839 GWh, pari al 15,4% del totale nazionale);

CONSIDERATO inoltre che dal medesimo Rapporto Statistico la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1.176 impianti su 5.660 sull'intero territorio nazionale) e di potenza installata (pari a 2.643,1 MW, con un ulteriore incremento di circa 120 MW rispetto al dato registrato nel 2018, corrispondente a 2.523,3 MW), raggiungendo il 24,2% della potenza istallata su tutto il territorio nazionale:

CONSIDERATO anche che dal Rapporto Statistico– Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2018, la provincia di Foggia risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata su tutto il territorio nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata, seguita da Potenza (9,8%), Avellino (6,9%) e Catanzaro (5,9%);

CONSIDERATO che inoltre dei 125 impianti eolici attualmente in valutazione di impatto ambientale statale sul territorio nazionale, 56 impianti, pari al 44,8% del totale, sono localizzati in Puglia e 31 impianti, pari al 24,8% del totale, sono concentrati nella sola provincia di Foggia;

CONSIDERATO quindi che, la lettura di tali dati restituisce un quadro in cui la Regione Puglia, e segnatamente la provincia di Foggia, ha contribuito ed è chiamata a contribuire già in maniera cospicua e sovrabbondante agli obiettivi di produzione indicati dall'approvato Piano Energetico Nazionale;

RILEVATE le sopra evidenziate non conformità rispetto al P.P.T.R. Puglia.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente ed il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le osservazioni pubblicate e le integrazioni pervenute, questa **Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza** esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Marco Polo Solar S.r.l. per il progetto per la realizzazione di un impianto integrato agro-voltaico, da realizzarsi nel comune di San Severo (FG) in località Motta della Regina-Celentana, costituito da impianto olivicolo superintensivo e impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 37,561 MWp.

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022.

Il Funzionario del Servizio V - DG ABAP U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri

Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP (Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE Dott. Luigi LA ROCCA

MINISTERO DELLA CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

> PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it